

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

"ALL RISKS PROPERTY"

stipulata tra la

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO
Via della Malpensada, n. 82/A – 38123 Trento
CF 80003390228
P. IVA 00453340226

(di seguito denominata Assicurato)

e

(di seguito denominata Impresa)

Decorrenza: ore 24.00 del 31.12.2024

Scadenza: ore 24.00 del 31.12.2026 (senza possibilità di rinnovo)

NORME GENERALI DELLA POLIZZA

- 1) **Effetto e durata della polizza** - La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 2, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2024 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2026 senza tacito rinnovo.
- 2) **Oggetto dell'Assicurazione** - Assicurazione di tutti i danni materiali diretti causati dagli eventi di seguito indicati, a fabbricati e contenuto, anche se di proprietà di terzi, ovunque ubicati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e costituenti gli stabilimenti, i depositi, gli uffici ed i servizi nei quali l'Assicurato svolge le proprie attività.
- 3) **Definizioni generali** - Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società/Impresa:	l'impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Comunicazioni:	per comunicazione si intendono quelle effettuate per lettera Raccomandata, alla quale sono parificati fax e telegrammi.
Valori	il denaro, i titoli di credito, i documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere.
Terrorismo	qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola), diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Inondazione e alluvioni:	fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
Allagamenti:	formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura di impianti idrici igienici e tecnici.
Infiammabili:	sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C) non classificabili materiali esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.

Tipo C liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.

Merci speciali:

Materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili. Non si considerano merci speciali gli imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggio combustibili racchiusi nella confezione delle Merci.

Primo rischio assoluto:

Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del codice civile, nei limiti delle somme assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati in polizza.

- 4) **Garanzie prestate** - La Società, in corrispettivo del versamento dei premi convenuti e anticipati e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni materiali diretti causati ai beni assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto specificatamente escluso.

**ENTI E SOMME ASSICURATE
OVUNQUE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ASSICURATI A PRIMO
RISCHIO ASSOLUTO**

n.	Partite	Capitali assicurati PRA	Tasso annuo lordo ‰	Premio annuo lordo €
1.	Fabbricati	45.000.000,00	0,400	18.000,00
2.	Contenuto	4.000.000,00	2,000	8.000,00
3.	Ricorso Terzi	3.000.000,00	0,400	1.200,00
4.	Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'Art.10 "Delimitazione delle Garanzie")	500.000,00	1,395	697,50
5.	Rischio locativo	42.205.000,00	0,500	21.102,50
6.	Beni e vestiario a Primo Rischio Assoluto	500.000,00	10,000	5.000,00
Totale		95.205.000,00		54.000,00

SEZIONE I - DANNI DIRETTI**ALTRE DEFINIZIONI**

Fabbricati - Per "Fabbricati" si intendono tutte le costruzioni ed i relativi impianti di pertinenza - di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato - complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti ed opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato.

Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Contenuto - Per "contenuto" si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), passerelle, torrette di veduta, depuratori, ripetitori, apparecchiature elettroniche, impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, anche esterni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Ente, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio, arredamento.

Sono pure compresi i mezzi di locomozione iscritti o non al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.

Con la medesima definizione si intendono inoltre mobili, attrezzi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a scuole, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Ente, il tutto ovunque nell'ambito delle competenze dell'Ente, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto. Nella partita "Contenuto" sono comprese le merci, intendendosi per tali le materie prime, i materiali, scorte, combustibili, cancelleria, viveri e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessario all'Assicurato per l'espletamento delle proprie attività.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio dell'Ente – Opera Universitaria di Trento - salvo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Ciò premesso la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) i danni verificatisi in occasione di:
 - a1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, razionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - a2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - a3) eruzioni vulcaniche, maremoto;
 - a4) bradisismo;
 - a5) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - a6) inquinamento e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanze radioattive;
 - a7) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

- b) i danni causati da o dovuti a:
 - b1) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di macchinari e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - b2) interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
 - b3) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, infiltrazione, evaporazioni;
 - b4) guasti di funzionamento al macchinario; a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - b5) guasti meccanici a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte del danno non altrimenti esclusa;
 - b6) dolo dell'Assicurato/Contraente; si intendono in garanzia i danni dovuti o causati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente ed i danni dovuti o causati da dolo o colpa grave delle persone di cui questi deve rispondere
 - b7) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
 - b8) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

- b9)** ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- b10)** perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precisato nelle condizioni particolari di polizza;
- b11)** difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- b12)** eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- c)** sono altresì esclusi:
- c13)** i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- c14)** i danni di:
saccheggio, estorsione all'esterno dei locali, malversazione, scippo e loro tentativi, approvazione indebita, infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere
- Causati da o dovuti a:
sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas acqua
- d)** Sono esclusi i danni, salvo che non siano determinati da eventi non altrimenti esclusi:
- d1)** dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio
- d2)** causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio
- nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma d) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
- il valore del terreno;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- aeromobili, mezzi ferroviari e natanti.

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- 1) Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri, stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
- 2) I danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.
Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
- macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto;
- 3) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- 4) Relativamente ai danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Sono in ogni caso esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.
- 5) Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi) e successive modifiche o normative locali più restrittive.
- 6) La garanzia assicurativa, relativamente a Furto/Rapina è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
- 7) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione.
- 8) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti si intendono esclusi:
- gli enti mobili posti all'aperto (macchinari, spazzaneve e veicoli in genere).
- 9) Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:
- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari, a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.
- 10) Relativamente alle spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico praticabile ed autorizzato i residuati del sinistro esclusi comunque quelli radioattivi

disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni, la Società risarcirà tali spese fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo incluse le spese di smaltimento.

Sono inoltre risarcite, fino alla concorrenza massima per sinistro di € 150.000,00, le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento di terreni, acque ed altri materiali e cose non assicurate dalla presente polizza effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

11) La Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti da ammanchi, da smarrimenti constatati in sede di inventario.

12) Relativamente all'assicurazione per i danni materiali e diretti causati da terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti o occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società e l'Assicurato possono recedere, in qualunque momento, dalla garanzia con preavviso di giorni 120 da darsi con lettera raccomandata, con effetto dalla scadenza dell'annualità assicurativa in corso.

13) "PORTAVALORI"

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- commessi sui dipendenti dell'Assicurato mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

13Bis) Titoli di credito

Relativamente ai titoli di credito rimane stabilito che:

a) la Società non pagherà l'importo per essi liquidate prima delle rispettive scadenze, se previste;

b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

14) Furto, Rapina ed Estorsione

La Società risponde dei danni derivanti dal furto delle cose assicurate.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in complessi e/o fabbricati protetti da porte e/o finestre e/o recinzioni munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente, al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa:

a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

b) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, purché alle dipendenze dell'Assicurato.

15) Fenomeno Elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a)** causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b)** verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c)** dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

15b) Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche

La Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

- a)** per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
- b)** verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- c)** dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d)** di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e)** attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- f)** ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- g)** meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 1. controlli di funzionalità;
 2. manutenzione preventiva;
 3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
- h)** derivanti da fenomeno elettrico.

15c) Supporti dati

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati, compresi quelli fissi, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza.

Per "supporti dati" si intende il materiale intercambiabile ed il disco fisso per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili e su disco fisso memorizzati dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto di

dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ed in nessun caso la Società indennizza per singolo sinistro e per anno assicurativo importo superiore a € 25.000,00.

15d) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

A parziale deroga della esclusione di cui al punto a7), gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote chiusa.

Per i danni da furto, rapina, scippo e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

15e) Maggiori costi

La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'assicurato, rispetto a quelli normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento degli impianti e apparecchiature assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da parte di terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio, anche se tali circostanze, se non altrimenti convenuto, rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Nei limiti dell'indennizzo convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. "Assicurazione parziale" delle condizioni generali di assicurazione.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo tecnicamente necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

La Società risponde, per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, fino all'importo di euro 25.000,00.

15f) Programmi in licenza d'uso

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione (a partire dalla documentazione esistente) o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti o sottratti, in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

La Società indennizza i costi per la ricostruzione dei programmi a condizione che il danno al supporto si sia verificato in occasione di un danno materiale e diretto all'unità di elaborazione indennizzabile a termine di polizza.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di vendita, escludendo gli sconti e i prezzi di favore.

Nel limite di indennizzo convenuto l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. "Assicurazione parziale".

15g) Differenziale storico artistico

La Società risponde in eccedenza agli importi indennizzabili e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella alla voce "Differenziale storico artistico" per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storiche o artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale. Si intende inoltre risarcibile la perdita economica derivante all'assicurato in conseguenza del danneggiamento o della distruzione totale o parziale del bene.

La presente garanzia viene prestata a **primo rischio assoluto** in deroga totale all'art. 1907 c.c. e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

16) Ricorso Terzi e Locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Si intendono comunque compresi in garanzia i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- le Società che, rispetto all'Assicurato, non siano una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

16b) Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588 , 1589 e 1611 del C.C., risponde dei danni materiali e diretti cagionati da evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, per le somme assicurate come da relativa partita.

17) Ordinanze di Autorità - Oneri di Urbanizzazione

A deroga di quanto previsto al comma b12) Esclusioni, in caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o delle loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre:

- 1) i costi e le spese necessariamente sostenute dall'Assicurato per demolire, sgomberare, trasportare e scaricare nel più vicino e praticabile scarico autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- 2) lo smantellamento, lo sgombero, o la demolizione del patrimonio non danneggiato, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

18) Grandine

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2 - Delimitazioni di Garanzia - la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento, cemento/amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Si conviene inoltre che:

Relativamente ai **mezzi iscritti al PRA**, questi si intendono garantiti esclusivamente nelle aree private e di proprietà dell'Assicurato nonché loro relative pertinenze. Si intendono sempre esclusi i danni dipendenti dalla circolazione stradale sia in ambito di aree pubbliche che private;

Relativamente ai danni indennizzabili a termini di polizza, di **allagamento da acqua od altri fluidi** provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione o da intasamento di gronde e pluviali, sono comunque esclusi quelli subiti dalle merci" assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la **ricerca e la riparazione di rotture di impianti** idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite "dalla Società esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile.

Relativamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a seguito di:

- a) **smottamento**, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
- b) **franamento**, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivanti da infiltrazioni d'acqua;
- c) **cedimento** del terreno.

La Società non risponde se gli eventi di cui sopra sono determinati da:

- a) terremoto ed eruzioni vulcaniche
- b) errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- c) errata valutazione dei calcoli statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A. Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

La Contraente è esonerata dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici, o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

B. Deroga alla Proporzionale

A parziale deroga dell'art. 17 delle condizioni generali di polizza, si conviene tra le parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma maggiorata del 30% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 17 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

C. Onorari dei Periti

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari dallo stesso sostenuti per il perito di parte nonché la quota parte di spese e/o onorari relative al terzo perito in caso di perizia collegiale.

La cifra massima risarcibile per questa condizione resta comunque fissata in € 200.000,00 per ciascun sinistro.

D. Scoppio da usura

Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.

E. Onorari Architetti - Ingegneri - Consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti, includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati e macchinari, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

F. Operazioni Peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

G. Mancato godimento dei locali – Perdita pigioni

La Società si obbliga a risarcire i danni dovuti al mancato godimento dei fabbricati – perdita pigioni – per eventi garantiti dalla presente polizza. Tale risarcimento sarà limitato al periodo strettamente necessario per il ripristino dei fabbricati e, comunque, non potrà essere superiore a 12 mesi dall'avvenuto sinistro, con il limite di € 250.000,00 per sinistro e per anno.

H. Modifiche e Trasformazioni

Nell'ambito degli impianti, depositi e uffici possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché non ne derivi aggravamento di rischio.

I. Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

J. Parificazione dei Danni

Vengono parificati ai danni materiali diretti oltre che i guasti arrecati per ordine dell'autorità, anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare il danno.

K. Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze fino a quel momento acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni, comunicate per iscritto, sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

L. Macchinario in Leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione.

M. Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo di costruzione stimato a termini dell'art. 16;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo punto 6. e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o di temporanea inattività purché questa abbia avuto durata non superiore a 6 mesi antecedenti il sinistro;
6. E' data facoltà all'Assicurato di:
 - a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
 - b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività dell'Ente;
 - c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;
 - d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
 - e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c) d).

Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.

N. Cose Assicurabili a Condizioni Speciali

Si conviene di ritenere assicurati con le partite "Contenuto" i sotto indicati beni, per i quali - in caso di sinistro - valgono, i limiti di risarcimento di seguito indicati:

- monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno;
- quadri, collezioni e/o raccolte in genere, preziosi ed altre cose aventi valore artistico od affettivo, con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno e con il limite di € 25.000,00 per singolo oggetto.

O. Marchi ed etichette materiale propagandistico e pubblicitario

Si conviene fra le Parti che nella partita "Contenuto" si intendono compresi marchi ed etichette, materiale propagandistico e pubblicitario.

P. Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Ente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Q. Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale deroga delle esclusioni di cui all'art. 12 delle condizioni generali, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il Contraente o l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutti i beni garantiti esistenti al momento del sinistro, il Contraente o l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

La Società rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora il Contraente o l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi.

R. Enti mobili presso Terzi

Si prende atto tra le Parti che gli enti mobili, macchinari, merci, e/o contenuto degli uffici dell'Assicurato possono trovarsi anche presso stabilimenti e/o depositi di terzi presso mostre ed esposizioni e simili, in qualsiasi località all'interno del territorio UE, per un valore complessivo non superiore a € 1.000.000,00 per ubicazione.

S. Merci speciali

Nella partita “Contenuto” si intendono comprese merci speciali e infiammabili.

T. Oneri di urbanizzazione

Si intendono compresi in garanzia gli oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti a qualsiasi Ente e od Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati.

U. Recepimento automatico acquisto/alienazione beni – LEEWAY CLAUSE e REGOLAZIONE PREMIO - NON OPERANTE

Con riferimento alle partite “Fabbricati”, “Rischio locativo” e “Contenuto” la Società si impegna ad assicurare automaticamente i beni rientranti nella definizione di polizza che l’Assicurato acquisti nel corso dell’annualità assicurativa e ciò fino ad un massimo del 30% in aumento. Nel caso in cui il limite previsto venga superato, l’Assicurato deve darne anticipata comunicazione e l’inclusione delle nuove acquisizioni si intende soggetta al preventivo benestare della Società nonché ad eventuali condizioni da concordare tra le parti.

Parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per alienazione dei beni.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. L’Assicurato non è tenuto a dare nessuna comunicazione alla Società al momento dell’acquisto/alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati, è automaticamente operante.
2. La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l’acquisto/alienazione è avvenuto e termina alla scadenza dell’anno successivo.
3. L’Assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l’efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni da cui risultino i seguenti elementi:
 - natura dei beni acquistati/alienati;
 - ubicazione, collocazione, installazione e valore degli stessi;
 - l’Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo provvedendo alla regolazione del premio dovuto.
4. Il premio è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita interessata.
5. Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
6. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell’apposita appendice, ritenuta corretta, di regolazione emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate, nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell’apposita appendice, ritenuta corretta, di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente. In caso di mancato pagamento del premio di regolazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo varrà quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione.

V. Primo Rischio Assoluto

Limitatamente alle garanzie FURTO - RAPINA - PORTAVALORI in caso di sinistro la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. delle Condizioni Generali di Assicurazione.

W. Garanzie Accessorie per Uffici (FURTO - RAPINA)

L’assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:

- a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le porte - vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;

- b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

X. Massimo Risarcimento (FURTO - RAPINA - PORTAVALORI)

Resta convenuto tra le parti che in caso di sinistri indennizzabili a termini di polizza la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente una somma superiore ad € 50.000,00 per annualità assicurativa con i seguenti sottolimiti per sinistro ad annualità assicurativa:

- Valori in cassaforte: € 5.000,00;
- Valori ovunque riposti: € 15.000,00;
- Portavalori: € 10.000,00;
- Ammanchi: € 5.000,00;
- Ricostruzione archivi: € 16.000,00;
- Enti all'aperto: € 2.600,00.

Sono parificati al furto i danni causati da atti vandalici commessi o agevolati da persone durante il furto stesso delle cose assicurate; la presente estensione si intende operante fino al limite di € 20.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

Y. Reintegro automatico delle somme assicurate in seguito a sinistro furto e rapina

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti.

Si conviene però che la somma assicurata, potrà essere reintegrata su richiesta del Contraente di un pari importo.

Il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio entro 60 giorni dall'emissione del documento.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

Z. Beni e vestiario

A precisazione di quanto riportato alla partita di polizza 6 "Beni e vestiario" operante a Primo Rischio Assoluto, si conviene che tale definizione è riferibile a vestiti, provviste, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici, computers, quadri e tappeti, mobilio, libri e riviste e tutto quanto di proprietà degli utenti dei servizi abitativi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1910 Cod. Civ. per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.

In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese, secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 Cod. Civ.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2024, ancorché il premio venga versato entro i 60 (sessanta) giorni successivi, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, e termina il giorno 31.12.2026, senza necessità di disdetta. La scadenza annuale è posta al 31.12 di ogni anno. I premi devono essere pagati alla Società o al Broker incaricato.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

1. l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del medesimo decreto;
2. il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del codice civile nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C... La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 C.C., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 5 - Rinuncia del diritto di recesso a seguito di sinistro

La Società rinuncia al diritto di recedere dal contratto di assicurazione dopo ciascun sinistro. La stessa potrà esercitare diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'assicurato e conseguente riduzione del premio.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. 3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'appaltatore si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime o migliorative condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o pec - e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Foro Competente

Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 12 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro denunciato;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva, stimato pari a € _____;

d) sinistro agli atti, senza seguito;

e) sinistro respinto.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

b) darne avviso alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) fare, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo,

- diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 17 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. di riferimento;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II Macchinario, attrezzature, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per macchinari, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 19 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti al capitolo "Esclusioni".

Art. 21 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per cono e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 22 - Clausola broker

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'Impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza è ASSICONSULT S.r.l., Via Esperanto n. 1, Bolzano, RUI n.

B000060355.

Il Contraente e l'Impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'Impresa.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'Impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.L.vo 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna l'Impresa a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

La remunerazione del broker è a carico dell'Impresa che si aggiudica l'appalto.

La remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, all'Impresa aggiudicataria.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.24 – Penale per inadempimenti

Ai sensi dell'Art. 126 del D.Lgs. 36/2023 ogniqualvolta si verificassero ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà alla Compagnia aggiudicataria formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse alla Compagnia alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 25 – Revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 36/2023, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di mancato accordo tra le parti, l'Assicuratore o la Contraente possono recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta della Società Assicurata.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 26 – Clausola Sociale

Ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 36/2023 si applica la clausola sociale.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali) di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività di cui al presente capitolato, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Art. 27 – Clausola sanzionatoria

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o

indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Art. 28 - Malattie pandemiche o epidemiche

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Art. 29 – Esclusione Cyber

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

- i. il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
- ii. la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
- iii. ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;
- iv. ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti Internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti i e ii e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO	FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO
	Il limite massimo d'indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa si intende fissato in € 30.000.000,00	
Franchigia frontale a valere per ogni evento, ad eccezione di dove diversamente indicato		€ 1.000,00
Eventi atmosferici	80% dei capitali globalmente assicurati con il limite massimo di € 10.000.000,00	Scoperto 10% minimo € 2.500,00
Eventi atmosferici su fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto	80% dei capitali globalmente assicurati con il limite massimo di € 20.000.000,00	€ 1.000,00
Eventi Socio politici	80% dei capitali globalmente assicurati con il limite massimo di € 20.000.000,00	Scoperto 10% minimo € 2.000,00
Terrorismo	80% dei capitali globalmente assicurati con il limite massimo di € 20.000.000,00	
Sovraccarico neve	50% dei capitali globalmente assicurati	€ 15.000,00
Inondazioni, allagamenti, alluvioni	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il limite massimo complessivo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 Applicazione scoperto 20% per merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. da terra
Terremoto	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il limite massimo complessivo di € 20.000.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 15.000,00
Franamento, cedimento, smottamento, valanghe, slavine	50% dei capitali globalmente assicurati con il limite massimo di € 10.000.000,00	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Fenomeno elettrico	€ 1.000.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.000,00
Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche	€ 100.000,00	€ 1.000,00
Danni ad apparecchiature ad impiego mobile	€ 25.000,00	10%
Danni ad apparecchiature su autoveicoli	€ 5.000,00	10%
Danni ai programmi in licenza d'uso		

	€ 25.000,00	10%
Ricostruzione archivi (come delimitazione di garanzia 1)	€ 1.000.000,00	Scoperto 10% minimo € 2.000,00
Differenziale storico artistico	€ 1.500.000,00	
Supporti dati	€ 25.000,00	€ 500,00
Furto, rapina, tentato furto	€ 50.000,00	
Furto di apparecchiature elettroniche e macchinario	€ 300.000,00	€ 250,00
Portavalori	€ 10.000,00	€ 500,00
Ammanchi	€ 5.000,00	0
Gelo	€ 250.000,00	€ 2.500,00
Grandine	€ 500.000,00	Scoperto 10% minimo € 2.500,00
Onorari periti	5% del danno indennizzabile con il massimo di € 100.000,00	0
Onorari Architetti, Ingegneri, Consulenti	3% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000,00	
Acqua condotta: allagamento da acqua provocato da rottura accidentale di impianti	€ 50.000,00	€ 500,00
Spese di ricerca per acqua condotta	€ 25.000,00	€ 500,00

LA SOCIETA'

IL
CONTRAENTE/ASSICURATO**ELENCO FABBRICATI**

Descrizione fabbricato immobili di proprietà	Stima immobile	Costo di ricostruzione*	arredamento di proprietà
Centro polifunzionale via prati	€ 1.258.750,24	€ 939.444,90	€ 177.424,05
S.Bartolameo blocchi A B e C	€ 40.302.149,60	€ 32.335.113,63	€ 2.640.000,00
Cantiere via Prepositura	€ 71.566,24	€ 408.843,27	
Appartamento Via Gorizia	€ 235.521,07	€ 125.518,66	€ 9.000,00
Appartamenti Valentina Roncafort	€ 1.171.900,06	€ 877.031,80	€ 109.000,00
Appartamenti V.Verona 2° e 3° piano	€ 238.640,81	€ 290.441,61	€ 21.000,00
Appartamenti S.PioX 79 int 6 e int 9	€ 502.985,49	€ 284.596,80	€ 48.329,57
Appartamenti S.PioX 83 int 17 e int 20	€ 484.689,80	€ 278.075,31	€ 48.329,57
Appartamento via Lorenzoni	€ 228.311,40	€ 150.039,04	€ 10.000,00
Appartamento via Matteotti	€ 259.768,48	€ 163.656,58	€ 14.000,00
Appartamenti Via Taramelli 8/3	€ 194.025,93	€ 126.951,38	€ 9.000,00
Appartamenti Via Taramelli 8/4	€ 202.531,17	€ 131.813,32	€ 9.500,00
Appartamento via A.da Trento	€ 192.000,00	€ 149.194,23	€ 13.500,00
Appartamenti via Scopoli 41/5 e 41/11	€ 192.000,00	€ 267.655,69	€ 16.500,00

Appartamento via F.Fontana	€ 190.480,92	€ 139.235,17	€ 11.000,00
Appartamento S.Martino 15 dx e sx	€ 235.633,39	€ 227.411,12	€ 23.000,00
Appartamento via Moggioli	€ 261.000,00	€ 165.231,98	€ 15.000,00
Appartamenti Borino	€ 473.600,00	€ 3.453.946,07	€ 283.000,00
Residenza Brennero	€ 4.851.938,78	€ 3.423.982,54	€ 211.000,00
terzo polo	€ 37.108.364,84	€ 32.639.302,34	€ 1.408.799,11
Mensa T.Gar	€ 1.402.025,60	€ 1.640.846,57	€ 306.000,00
TOTALE	€ 90.057.883,82	€ 78.218.332,01	€ 5.383.382,30

Descrizione fabbricato immobili in locazione per rischio locativo	Stima immobile	Costo di ricostruzione*	arredamento di proprietà
Appartamenti Via Rovereti	€ 1.400.000,00	€ 500.000,00	€ 81.000,00
Appartamenti Via Garibaldi Rovereto	€ 701.250,00	€ 337.500,00	€ 22.491,89
S.Bartolameo corpi FCS	€ 26.000.000,00	€ 26.000.000,00	€ 385.000,00
Appartamento V.S.Marco 6 int 27	€ 300.000,00	€ 110.000,00	€ 14.500,00
Appartamento Dietro le mura 19 int 5	€ 135.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Appartamento Dietro le mura 19 int 7	€ 135.000,00	€ 50.000,00	€ 27.500,00
Appartamento via Solteri 43/5 int 13	€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ 7.500,00
Appartamento via centochiavi 18 int 3	€ 55.000,00	€ 40.000,00	€ 5.000,00
Appartamento via centochiavi 18 int 12	€ 75.000,00	€ 45.000,00	€ 4.000,00
Appartamento via centochiavi 18 int 16	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ 5.000,00
Appartamento via Doss Trento 35 int 3	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 5.000,00
Appartamento via Doss Trento 35 int 9	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 7.000,00
Appartamento via Doss Trento 35 int 15	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 7.000,00
Appartamento via Doss Trento 35 int 22	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ 5.000,00
Appartamento via Doss Trento 37 int 5	€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ 7.000,00
Appartamento via Doss Trento 37 int 23	€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ 6.500,00
Appartamento via Valnigra 55/1 int 29	€ 65.000,00	€ 40.000,00	€ 4.000,00
Appartamento P.Garzetti int 13	€ 120.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00
Appartamento P.Garzetti int 18	€ 120.000,00	€ 50.000,00	€ 4.500,00
Appartamento P.Garzetti int 20	€ 122.000,00	€ 50.000,00	€ 31.000,00
Mensa XIV Maggio	€ 1.500.000,00	€ 800.000,00	€ 315.000,00
Mensa di Mesiano	€ 1.500.000,00	€ 1.200.000,00	€ 157.000,00
Mensa di Povo vecchia	€ 850.000,00	€ 600.000,00	€ 170.000,00
Mensa di Povo 1	€ 1.700.000,00	€ 1.100.000,00	€ 25.000,00
Mayer		€ 10.300.000,00	€ 580.000,00
TOTALE	€ 35.248.250,00	€ 41.642.500,00	€ 1.955.991,89
Ubicazioni in cui è assicurato solo il contenuto	Stima immobile	Costo di ricostruzione*	arredamento di proprietà
Alloggi e Uffici Via S.Margherita			€ 40.000,00
coni			€ 551.610,00

Arredi vari ex Panorama c/o magazzino o ripartiti in altri uffici quindi rimangono compresi nei beni			€ 655.131,00
TOTALE	€ -	€ -	€ 1.246.741,00

IMPORTO	PARTITA
€ 78.218.332,01	partita fabbricati di proprietà
€ 41.642.500,00	partita rischio locativo
€ 8.586.115,17	partita contenuto
€ 3.000.000,00	partita ricorso a terzi e locatari
€ 500.000,00	partita beni e vestiario
€ 500.000,00	spese per demolizione e sgombero